

4) necessità di verificare che la presenza di un'unica proposta riferita alle masse patrimoniali distinte dei proponenti () e la società () () non comporti indebiti vantaggi in capo ai creditori particolari di () od un pregiudizio in danno dei diritti patrimoniali del socio accomandante di ()

5) l'inammissibilità dell'accollo liberatorio in capo al terzo garante () padre di () del debito dei proponenti nei confronti dei professionisti con privilegio ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc, da sottoporsi al voto dei creditori accollatari, considerata la posizione di preminenza processuale che risulterebbe assegnata ai creditori accollatari, in grado di impedire l'approvazione della proposta con il voto negativo anche di uno solo di essi, contrariamente alla percentuale minima di legge di voti favorevoli dei creditori sufficiente per l'approvazione della proposta (60% ai sensi dell'art. 11 co. 2 Legge 3/2012) ed ai principi in punto di *par condicio creditorum*;

6) significativa discrasia tra l'onere indicato nella proposta e l'attivo a disposizione dei proponenti per la soddisfazione dell'onere;

7) assenza di parte dei documenti prescritti dall'art. 9 co. 2 Legge 3/2012 (dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015, certificato dello stato di famiglia, riferiti entrambi a ()), nonché dei documenti prescritti dall'art. 7 co. 2 lettera d) Legge 3/2012 per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei proponenti (in specie mancata produzione della richiesta di anticipo del trattamento di fine rapporto per Euro 30.000,00 avanzata da () e della documentazione inerente lo stato della pratica, trattandosi di importo che secondo la proposta costituisce parte dell'attivo a disposizione dei proponenti per la soddisfazione dell'onere);

-osservato preliminarmente quanto segue.



illimitatamente per le obbligazioni sociali”). L'autonomia patrimoniale imperfetta comporta che lo stato di sovra-indebitamento della società di persone si estende al socio illimitatamente responsabile. Ed allora appare conforme alla *ratio* della legge consentire la composizione della comune crisi da sovra-indebitamento nell'ambito di un'unica procedura di sovra-indebitamento.

La composizione in un unico procedimento della crisi da sovra-indebitamento formalmente riferita a soggetti differenti (socio illimitatamente responsabile e società di persone) non pone particolari problematiche in presenza di soli creditori comuni ad entrambi i debitori. Ed invero trattasi di creditori che, in entrambe le ipotesi delle procedure separate o della procedura unica, concorrono nel passivo con gli stessi creditori (comuni ad entrambi i debitori) ed hanno a disposizione identico attivo (di fatto riunito nella procedura unica).

La composizione in un unico procedimento della crisi da sovra-indebitamento formalmente riferita a soggetti differenti si pone problematica in presenza di creditori particolari dei debitori partecipi alla procedura di sovra-indebitamento.

In realtà possono ipotizzarsi solo creditori particolari del socio. Non appaiono ipotizzabili creditori particolari della società, considerato che tutti i creditori della società sono anche creditori del socio, e che il valore della partecipazioni sociali (da liquidarsi per ipotesi a favore degli altri soci, sul punto pertanto creditori particolari della società) è nullo in presenza di uno stato di sovra-indebitamento della società.

Orbene, i creditori particolari del socio, in ipotesi di composizione congiunta della crisi da sovra-indebitamento, possono trovarsi in una posizione di indebito vantaggio a danno dei creditori comuni del socio e della società: il passivo con cui concorrono è lo stesso con cui concorrerebbero in ipotesi di procedure di sovra-indebitamento separate (in quanto nella procedura di sovra-indebitamento riferita al singolo socio i creditori particolari concorrerebbero comunque con tutti i creditori presenti nelle procedura di sovra-



indebitamento del socio e della società, considerato che tutti i creditori della società sono anche creditori del socio); l'attivo su cui potrebbero soddisfare le loro ragioni creditorie è maggiore rispetto a quello su cui potrebbero soddisfarsi in ipotesi di procedure di sovra- indebitamento separate (in quanto potrebbero soddisfarsi anche sui beni societari invece estranei al patrimonio del socio singolarmente considerato).

Occorre comprendere quali siano i possibili limiti della composizione della crisi congiunta da parte del socio e della società di persone, al fine di evitare indebiti vantaggi (o svantaggi) tra i creditori derivanti dalla trattazione congiunta in un unico procedimento delle masse patrimoniali riferite a soggetti distinti.

La problematica riguarda a ben vedere esclusivamente l'attivo particolare della società il quale deve essere sottratto alla disponibilità sostanziale e processuale dei creditori particolari del socio, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio (sostanziale o processuale) in capo ai creditori comuni della società e del socio.

L'attivo particolare della società è sottratto alla disponibilità sostanziale dei creditori particolari del socio qualora lo stesso non venga distribuito ai creditori particolari.

L'attivo particolare della società è sottratto alla disponibilità processuale dei creditori particolari del socio qualora le modalità della sua distribuzione siano sottratte alla votazione dei creditori (considerato che nella votazione della proposta concorrono necessariamente i creditori comuni ed i creditori particolari). Ciò avviene nelle ipotesi in cui il valore dell'attivo particolare sia pari od inferiore a quella parte di credito comune (della società e del socio) priva di diritto di voto sulla proposta (così ad esempio il raffronto deve essere tra il valore dell'attivo particolare e gli importi dei crediti comuni soddisfatti entro l'anno ex art. 8 co. 4 Legge 3/2012).

Ciò premesso sull'ammissibilità giuridica di un'unica procedura di accordo di composizione della crisi riferita alla società di persone ed al socio illimitatamente responsabile, devono



tutti i creditori della società, ma la società non è debitrice dei creditori personali del socio). Invece costituisce fattispecie eccezionale, in cui la situazione di sovra-indebitamento principale è quella del socio, l'ipotesi in cui l'importo dei crediti particolari del socio sia maggiore rispetto all'importo dei creditori comuni del socio e della società.

Nel caso di specie la situazione di sovra-indebitamento principale è quella della società [REDACTED] [REDACTED] considerato che il raffronto tra i debiti particolari del socio ed i debiti solidali del socio e della società indica la prevalenza delle obbligazioni solidali. Occorre richiamare sul punto la pagina 1 del documento i) allegato all'integrazione della proposta in data 19.10.2018 ("dettaglio debiti personali e societari"), ove a fronte di un passivo di Euro 253.741,40, costituisce debito particolare di [REDACTED] l'importo di Euro 96.523,78 (in realtà l'importo del passivo indicato a pagina 26 dell'integrazione della proposta del 19.10.2018 è pari ad Euro 249.741,40, ma il decremento rispetto al passivo di Euro 253.741,40 non è tale da determinare possibili variazioni nella composizione del passivo rilevanti ai fini della competenza territoriale).

Ne consegue la competenza territoriale del Tribunale di La Spezia (quale Tribunale territorialmente competente per la crisi di sovra-indebitamento principale riferita alla società, alla quale è connessa la situazione di sovra-indebitamento del socio) rispetto alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento azionata congiuntamente da

[REDACTED] e [REDACTED] -osservato quanto segue circa il punto 1).

Al fine di valutare l'attestazione sulla fattibilità della proposta già agli atti (ovvero l'attestazione datata 02.10.2018) non è sufficiente quanto esposto dalle proponenti nell'integrazione del 19.10.2018 per cui il gestore della crisi avrebbe rinunciato al credito di Euro 5.500,00 che gli derivava dalla precedente attività di gestore della crisi svolta a favore dei medesimi proponenti nella procedura n. [REDACTED] ADR. E' invece necessaria



dichiarazione sottoscritta proveniente dal gestore della crisi in cui lo stesso esprima l'eventuale rinuncia al proprio credito riferito all'attività svolta nella procedura n. [REDACTED] ADR. Ed è altresì necessario che il gestore compia una nuova valutazione sulla fattibilità della proposta, confermando eventualmente l'attestazione già in atti.

Si aggiunga che l'integrazione alla proposta depositata dai proponenti il 19.10.2018 contiene significative differenze rispetto alla proposta originaria del 03.10.2018.

L'attivo a disposizione dei proponenti diminuisce da Euro 201.166,45 ad Euro 161.343,94 (in quanto, considerata la contemporanea pendenza della procedura esecutiva n. [REDACTED] RGE del Tribunale di Massa sugli immobili di proprietà dei ricorrenti, e considerato che in data 15.10.2018 si è svolto un primo incanto andato deserto con rinvio ad altro incanto, ancora da fissare, a prezzo base ridotto rispetto al precedente, gli immobili vengono valorizzati secondo gli importi decrescenti delle offerte minime previste per l'incanto successivo al deposito della proposta del 03.10.2018 o della successiva integrazione del 19.10.2018, e quindi la proposta del 03.10.2018 teneva conto dell'importo delle offerte minime per l'incanto del 15.10.2018 mentre l'integrazione della proposta del 19.10.2018 tiene conto dell'importo delle offerte minime che dovranno essere depositate al prossimo incanto).

Il passivo a carico dei proponenti diminuisce da Euro 259.241,40 ad Euro 249.741,40, considerata la rinuncia del gestore della crisi al credito di Euro 5.500,00 per l'attività svolta (quale gestore della crisi) nella procedura n. [REDACTED] ADR, e la rinuncia da parte del procuratore alle liti dei proponenti a parte del credito (Euro 4.000,00 rispetto al totale di Euro 5.000,00) per l'attività svolta (quale difensore) nella presente procedura.

L'onere della proposta diminuisce da Euro 202.577,72 ad Euro 174.004,65, e si prevedono modalità di soddisfazione diverse (in termini meramente temporali oppure quantitativi) dei creditori.



In particolare, quanto ai creditori con privilegio ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc, la soddisfazione integrale degli stessi, attraverso accollo liberatorio in capo a [REDACTED] [REDACTED] avviene non più nel termine di 12 mesi dalla definitiva omologazione dell'accordo, bensì nel termine di 60 mesi dalla definitiva omologazione.

Quanto al creditore ipotecario [REDACTED] la proposta del 03.10.2018 prevedeva il pagamento di Euro 20.000,00 entro 10 giorni dall'omologa della proposta, e di Euro 85.082,79 entro 60 mesi dalla definitività del decreto di omologa. Invece, l'integrazione del 19.10.2018 prevede il pagamento di Euro 20.000,00 entro 10 giorni dall'omologa, il pagamento di Euro 65.005,87 entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, il pagamento del 5% di Euro 20.076,91 (e cioè Euro 1.003,85) entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa.

Orbene, il gestore della crisi, ai sensi dell'art. 9 co. 2 Legge 3/2012, dovrà verificare la fattibilità della proposta come modificata, e fornire relativa attestazione.

Ed il medesimo gestore della crisi, tenuto conto che, nel confronto tra la proposta del 03.10.2018 e la successiva integrazione del 19.10.2018, diminuisce il grado di soddisfazione del creditore ipotecario [REDACTED] dovrà fornire nuova attestazione ai sensi dell'art. 7 co. 2 secondo periodo Legge 3/2012, per cui *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*;

-osservato quanto segue circa il punto 2).

In data 19.10.2018 il gestore della crisi ha effettuato la comunicazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali territorialmente competenti, come



comprovato dalla documentazione in allegato all'integrazione della proposta del 19.10.2018 (documento g);

-osservato quanto segue circa il punto 3).

L'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012 prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo".

La disposizione di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012 deve essere interpretata nel senso che è precluso l'accesso alla procedura di sovra-indebitamento al soggetto che nei cinque anni precedenti abbia già beneficiato degli effetti finali di altra procedura di sovra-indebitamento, in specie per quanto riguarda l'estinzione dell'esposizione debitoria alla base di quel sovra-indebitamento. Ciò in quanto il legislatore intende evitare un ricorso sistematico (ed abusivo) alle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento, contrario alla *ratio* legislativa di composizione *una tantum* dell'esposizione debitoria (colpevole od incolpevole) maturata negli anni, e foriero di possibili alterazioni della libera e corretta concorrenza tra imprese.

E' invece compatibile con la *ratio* normativa la riproposizione di nuova proposta di accordo di composizione della crisi allorquando la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovra-indebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria. Anche in tale ipotesi è comunque necessario evitare il ricorso abusivo alla procedura di sovra-indebitamento, per ipotesi volto meramente ad ottenere la sospensione temporanea di eventuali procedure esecutive, e quindi la nuova proposta può ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui superi le criticità alla base della mancata omologazione della precedente, caratterizzandosi per un contenuto (significativamente) differente rispetto all'altra proposta.



Orbene, nel caso di specie emergono significative differenze tra la proposta di cui alla procedura n. [REDACTED] ADR e la proposta di cui alla presente procedura, che potrebbero giustificare il reiterato accesso di [REDACTED] (e della società [REDACTED]) alle procedure di composizione delle crisi da sovra-indebitamento.

In particolare, oltre all'estinzione del debito di [REDACTED] (Euro 3.530,33 nella prima proposta, corrisposti nelle more dai proponenti), ed ad una diversa composizione dell'attivo (Euro 30.000,00 a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, non presenti nella precedente proposta), si prevede un notevole incremento del grado di soddisfazione del creditore ipotecario [REDACTED]: la proposta di cui alla procedura n. [REDACTED] ADR prevedeva il pagamento di Euro 46.295,47 entro 48 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, ed il pagamento del 5% di Euro 57.302,09 (e cioè Euro 2.865,10) entro 60 mesi dalla definitività dell'omologa; invece, l'integrazione della proposta in data 19.10.2018 prevede il pagamento di Euro 20.000,00 entro 10 giorni dall'omologa, il pagamento di Euro 65.005,87 entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, il pagamento del 5% di Euro 20.076,91 (e cioè Euro 1.003,85) entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa;

-osservato quanto segue circa il punto 4).

La parte di attivo proveniente dai beni immobili di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] (e cioè Euro 26.985,50 verosimilmente derivanti dalla liquidazione degli immobili siti a [REDACTED] di proprietà della società) sarà utilizzata esclusivamente per soddisfare (in parte) i creditori societari e non i crediti particolari di [REDACTED] [REDACTED] considerato che l'onere della proposta riferito ai creditori comuni dei proponenti è nettamente superiore all'importo di Euro 26.985,50 (sia sufficiente

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE



confronti degli altri soci aderenti al patto parasociale, ma appunto non incide sulla validità della delibera assembleare (*ex plurimis* Tribunale di Milano, ordinanza del 15.12.2014, estensore dott.ssa Dal Moro)

Questo Giudice deve tuttavia osservare come l'accollo liberatorio proposto dai proponenti (ed accettato dai creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc) può essere inteso in altra prospettiva, compatibile con la normativa sulle procedure di sovra-indebitamento.

Si osservi che la proposta del 03.10.2018 di [REDACTED] (e della società [REDACTED]) prevedeva un accollo liberatorio da perfezionarsi tramite l'adesione dei creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc chiamati ad esprimere il voto sulla proposta (ed equiparandosi il voto favorevole all'adesione all'accollo ex art. 1273 co. 2 cc).

L'integrazione della proposta del 19.10.2018 presuppone invece un accollo apparentemente già perfezionatosi tra le parti (ed in specie accollo liberatorio in capo a [REDACTED] che provvederà al pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc entro 60 mesi dalla definitività dell'omologa), ancorché sospensivamente condizionato alla definitiva omologazione dell'accordo di composizione della crisi. E prevede altresì la partecipazione al voto dei creditori accollatari, in ragione della loro soddisfazione oltre l'anno ai sensi dell'art. 8 co. 4 Legge 3/2012.

In realtà, la partecipazione al voto dei creditori accollatari non è necessaria, ed anzi non è consentita.

Si consideri che a seguito dell'accollo liberatorio i creditori accollatari non sono più creditori nei confronti dell'originario debitore (accollato) ma esclusivamente nei confronti del terzo accollante. L'efficacia dell'accollo, al pari degli altri negozi giuridici, può essere sottoposto a condizione sospensiva, il verificarsi della quale determina l'efficacia

dell'accollo sino dalla data della sua stipulazione, stante il principio di retroattività della condizione affermato dall'art. 1360 cc.

In particolare, nell'ipotesi specifica di accollo liberatorio concluso con parte dei creditori del soggetto sovra-indebitato, sospensivamente condizionato alla definitiva omologazione dell'accordo di composizione della crisi, i creditori accollatari sono estranei alla proposta di accordo di composizione della crisi (prima dell'omologazione) ed all'accordo omologato (dopo l'omologazione).

I creditori accollatari sono estranei alla proposta di accordo di composizione della crisi in quanto trattasi di soggetti che non sono più creditori del sovra-indebitato. Ne consegue che tali creditori non hanno diritto di voto, e non sono computati ai fini della maggioranza ex art. 11 co. 2 Legge 3/2012.

I creditori accollatari sono altresì estranei all'accordo omologato, il quale non si identifica con l'accollo ma rappresenta mera condizione di efficacia dell'accollo (trattandosi peraltro di condizione al cui avveramento è estranea la volontà degli accollatari, che non possono partecipare al voto). Ne consegue che tali creditori, in ipotesi di inadempimento dell'accollante, possono agire nei confronti dell'accollante (oppure dell'accollato in ipotesi di riserva formulata ai sensi dell'art. 1274 cc), ma non possono richiedere la risoluzione dell'accordo omologato.

In conclusione, è ammissibile la conclusione di negozio giuridico di accollo liberatorio tra il sovra-indebitato (accollato), il terzo garante (accollante) ed una parte dei creditori (accollatari), sospensivamente condizionato all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi. Tali creditori, in quanto privi di diritto di credito nei confronti del sovra-indebitato, non sono ammessi al voto né computati ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 11 co. 2 Legge 3/2012. E tali creditori, in quanto creditori estranei all'accordo di composizione della crisi, in ipotesi di inadempimento del terzo



garante, possono agire esclusivamente nei confronti del terzo garante (accollante) o del sovra-indebitato (accollato, in ipotesi di specifica riserva ex art. 1274 cc), ma non chiedere la risoluzione dell'accordo per ipotesi omologato.

Ciò premesso, deve osservarsi come nel caso di specie è necessario che venga sottoscritto un nuovo negozio di acollo che soddisfi i requisiti formali di legge.

In particolare, il negozio di acollo, come previsto dall'art. 1273 co. 2 cc, deve essere datato, e sottoscritto dal debitore accollato (), in proprio e quale rappresentante legale di (), dal terzo accollante () e dai ciascuno dei creditori accollatari.

Si aggiunga che l'importo del totale dei crediti dei creditori accollatari (avv. () avv. () avv. () dott. ()), come riportato nella dichiarazione di acollo (Euro 52.857,95), non coincide con l'importo degli stessi crediti esposto a pagina 26 dell'integrazione della proposta in data 19.10.2018 (Euro 53.648,57). E' quindi necessario che le parti provvedano alla correzione dell'importo.

Si aggiunga altresì che i proponenti devono chiarire le modalità di soddisfazione del credito del geometra (Euro 3.209,38), creditore con privilegio ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc del quale la proposta prevede la soddisfazione integrale (verosimilmente con acollo liberatorio in capo a () e pagamento entro 60 mesi dalla definitività dell'omologa, al pari degli altri creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc), ma che non risulta avere sottoscritto la dichiarazione di acollo (vedasi ancora documento m) allegato all'integrazione della proposta in data 19.10.2018);

-osservato quanto segue circa il punto 6).

E' ancora presente una significativa discrasia tra l'onere della proposta e l'attivo a disposizione dei proponenti per soddisfarlo.



Si consideri che l'onere della proposta è pari ad Euro 174.004,65 (pagina 26 integrazione della proposta in data 19.10.2018).

Il terzo garante [REDACTED] provvederà al pagamento di Euro 54.498,46 (Euro 53.648,57 di cui ai crediti del negozio di accollo senza considerare il credito del geometra [REDACTED] oltre ad Euro 849,89 quale credito di [REDACTED] [REDACTED] che [REDACTED] provvederà a corrispondere entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa).

A questo punto rimangono Euro 119.506,19 a carico di [REDACTED] (e [REDACTED]).

L'attivo che la proposta indica a disposizione dei proponenti per soddisfare l'onere ammonta ad Euro 64.511,90 (Euro 26.985,50 quale presumibile valore di liquidazione degli immobili a [REDACTED] di proprietà della società, Euro 30.000,00 derivanti dall'anticipazione del trattamento di fine rapporto a favore di [REDACTED] Euro 7.526,40 derivante dall'accontamento mensile per la durata di 60 mesi della quota di Euro 125,44 dello stipendio di [REDACTED]).

Ne deriva uno squilibrio di Euro 54.994,29 tra l'onere della proposta e le risorse a disposizione dei proponenti (od apportate dai terzi garanti) per farvi fronte.

Questo Giudice deve osservare che non è sufficiente l'impegno del garante come manifestato a pagina 9 dell'integrazione della proposta in data 19.10.2018, considerata la sua genericità (*"Ad integrazione della proposta, si allega estratto da cui si evince un saldo di € 61.650,09 e deposito titoli per € 25.952,00. Il tutto senza contare che il terzo garante è proprietario degli immobili già indicati e di cui alla relazione di attestazione del gestore della crisi, liberi da gravami. Al fine di garantire la buona riuscita del presente piano, il garante manifesta la disponibilità ad iscrivere relativa ipoteca sui propri immobili nella misura che il Giudice riterrà opportuna"*).



Qualora il terzo garante [REDACTED] intenda apportare ulteriori e specifiche risorse per consentire la soddisfazione dell'onere, è necessario che ciò venga espressamente dichiarato dal garante in dichiarazione da lui sottoscritta.

In particolare, qualora il terzo garante intenda conferire beni di sua proprietà, da liquidare per consentire la distribuzione del ricavato della vendita ai creditori, è necessario che egli esprima chiaramente tale sua volontà (e considerata la gravosità dell'impegno, è opportuno che venga allegato anche documento di identità del garante, con sottoscrizione a latere da parte del garante a conferma della sua autenticità e validità).

In ogni caso, in ipotesi di conferimento di beni immobili da parte del garante, dovrà essere documentato (ed attestato da parte del gestore della crisi) il diritto di proprietà sugli immobili e l'assenza di gravami, il loro valore di stima, il loro valore di liquidazione. E dovranno essere indicati in modo specifico anche gli estremi catastali degli immobili (onde consentire la trascrizione sugli stessi dell'eventuale decreto di apertura della procedura di composizione della crisi ai sensi dell'art. 10 co. 2 lettera b Legge 3/2012).

La proposta dovrà essere integrata con l'indicazione dei tempi e delle modalità di liquidazione degli immobili, oltre che dei ricavi attesi dalla vendita, al fine di consentire la verifica di equilibrio tra onere del piano ed attivo a disposizione dei proponenti per soddisfarlo;

-osservato quanto segue circa il punto 7).

I proponenti hanno prodotto la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015 riferita alla posizione di [REDACTED] nonché autocertificazione dello stato di famiglia proveniente dalla stessa [REDACTED]

E' necessario che venga prodotta altresì la richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto avanzata da [REDACTED] e documentazione attestante lo stato della pratica, trattandosi di documentazione necessaria ai sensi dell'art. 7 co. 2 lettera d) Legge



3/2012 per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di [REDACTED] (ed in specie la consistenza dell'attivo);

P.Q.M.

A) Assegna ai proponenti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 9 co. 3ter Legge 3/2012 termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per il deposito dei documenti, modifiche od integrazioni della proposta, osservazioni, come richiesti nella parte motiva del presente provvedimento.

La Spezia, 30.10.2018

il Giudice

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

